



**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"LAGUNA DI VENEZIA"**

**CONVENZIONE PER LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELL'AUTORITÀ D'AMBITO
TERRITORIALE OTTIMALE "LAGUNA DI VENEZIA"**

ALLEGATO

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE

Approvato con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito prot. n. 1320/XVI di verbale del 20/11/2009

INDICE

Premessa	3
Definizioni	4
Disposizioni di carattere generale	5
Art.1 Gestore unico del servizio idrico integrato ed ambito di applicazione	5
Art.2 Obbligatorietà	5
Art.3 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano	5
Art.4 Sistema di distribuzione dell'acqua	5
Art.5 Uso dell'acqua potabile	6
Art.5a Pozzi per uso domestico	6
Condizioni di fornitura: somministrazione	7
Art.6 Norme per le forniture	7
Art.7 Tipologie di fornitura	7
Art.8 Diritto di fornitura	8
Art.9 Bocche antincendio	8
Art.10 Bocche antincendio prive di contatore	9
Art.11 Domanda di fornitura	9
Art.12 Domanda di fornitura temporanea	10
Art.13 Diritto di rifiuto o revoca delle forniture	10
Art.14 Deposito cauzionale	10
Art.15 Perfezionamento del rapporto di fornitura	10
Art.16 Durata dei contratti di fornitura	10
Art.17 Modalità per il recesso del contratto di fornitura	11
Art.18 Voltura del contratto di fornitura	11
Art.19 Decesso dell'utente	11
Art.20 Fallimento dell'utente	11
Art.21 Risoluzioni di diritto del contratto di fornitura	12
Art.22 Compensazioni di fine rapporto	12
Art.23 Perdite, danni	12
Condizioni di fornitura: erogazione	13
Art.24 Modalità di fornitura	13
Art.25 Portata garantita	13
Art.26 Interruzioni di servizio per motivi tecnici	13
Art.27 Interruzione di servizio per motivi di sicurezza	13
Condizioni di fornitura: rilevazione dei consumi	14
Art.28 Determinazione dei consumi	14
Art.29 Lettura dei contatori	14
Art.30 Irregolare funzionamento del contatore	14
Art.31 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente	14
Condizioni di fornitura: fatturazioni e pagamenti	16
Art.32 Pagamenti	16
Art.33 Condizioni tariffarie	16
Art.34 Corrispettivi per il servizio di fornitura acqua potabile	16
Art.35 Impegni Minimi delle Utenze Commerciali	17
Art.36 Variazione delle tariffe	17
Art.38 Tasse ed imposte	17
Norme tecniche	18
Art.39 Definizione di allacciamento	18
Art.40 Norme di allacciamento	18
Art.41 Manutenzione degli allacciamenti	18
Art.42 Tipologia, Posizione e custodia dei contatori	19
Art.43 Verbali di attivazione fornitura	19
Art.44 Rimozione e sostituzione del contatore	19
Art.45 Proprietà delle condotte	20
Art.46 Collegamenti di impianti ed apparecchi	20
Art.47 Impianti di autoclave	20
Disposizioni finali	22
Art.48 Infrazioni	22
Art.49 Applicabilità del diritto comune	22
Art.50 Reclami	22
Art.51 Dati personali	22

Premessa

E' necessario considerare che due terzi della superficie terrestre sono occupati da acqua. Solo una piccolissima parte di essa è tuttavia utilizzabile per uso potabile. L'acqua in ogni caso, sia essa potabile o meno, permette la vita degli organismi viventi, modella il paesaggio ed è una risorsa necessaria per il sostentamento e lo sviluppo. Una corretta gestione della risorsa idrica deve essere mirata a preservarne la qualità e la quantità nel lungo periodo. A questo scopo fin dalla Legge del 36/1994 e in seguito con il D.Lgs 152/2006, sono state istituite le Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (AATO) che sono organizzate in modo da rispettare l'unità del bacino idrografico.

Un corretto uso dell'acqua potabile aiuta ad eliminare la distorta visione delle acque, intese come risorsa illimitata, rispetto alla quale gli unici problemi sono "difendersi" da un lato e "facilitarne lo sfruttamento" dall'altro. Non tenendo in alcun conto le necessità di lasciare spazio ai fiumi, di risparmiare l'acqua, né di restituirla pulita.

Regolamentare un corretto uso dell'acqua è dunque un primo passo verso una gestione sostenibile di questa preziosa risorsa.

Definizioni

Autorità di Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia": l'Ente istituito come forma di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo Ambito Territoriale Ottimale, cui sono demandate le funzioni di: organizzazione del Servizio Idrico Integrato, scelta della forma di gestione, determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, affidamento della gestione e relativo controllo ai sensi dell'art.148 del D.Lgs. 152/2006.

È stata costituita il 29 luglio 1998; l'Ente di coordinamento è la Provincia di Venezia il cui Presidente è anche Presidente dell'A.A.T.O. L'Autorità pianifica e controlla, in base alla Legge del 5 gennaio 1994, n. 36, il sistema idrico integrato (S.I.I.) di un bacino idrogeologico che comprende 25 Comuni (tra cui Venezia) estesi su due Province venete: Venezia e Treviso. Il territorio ha un'estensione di 1.266 Km², con un bacino d'utenza di quasi 650.000 abitanti. Il minimo comune denominatore del territorio dei Comuni dell'A.A.T.O. è il corpo idrico ricettore degli scarichi: la Laguna di Venezia.

Gli organi politici dell'Autorità sono l'Assemblea d'Ambito, il Comitato Istituzionale e il Presidente.

Gestore del Servizio Idrico Integrato: come previsto dalla Legge Regionale 5/98, gli enti gestori operanti nel territorio quando è stata istituita l'Autorità d'Ambito, che hanno dimostrato di rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sono stati salvaguardati su richiesta dei Comuni competenti.

Risultano sottoposti a salvaguardia tutti i 4 Enti Gestori ASP Chioggia S.p.A., VESTA S.p.A., ACM S.p.A., SPIM S.p.A. che dal 1° Luglio 2007 sono riuniti in un unico Ente denominato "VERITAS S.p.a".

La Società Veritas S.p.A., con sede in Venezia - Santa Croce 489, è stata individuata quale Gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio dell'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", fino al 31 dicembre 2018, come da delibera dell'Assemblea dell'AATO del 30 luglio 2008, n. 806/VI, e successiva delibera dell'Assemblea dell'AATO del 29 maggio 2009, n. 646/X.

Disposizioni di carattere generale

Art.1 Gestore unico del servizio idrico integrato ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica a tutti i Comuni appartenenti all'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia", dove il servizio idrico è stato assunto dalla società **VERITAS S.p.A.** (in seguito denominata "Gestore") in qualità di Gestore unico del Servizio Idrico Integrato.

Esso disciplina le modalità d'erogazione del servizio ed i rapporti fra Gestore ed utente.

Art.2 Obbligatorietà

L'applicazione del presente Regolamento è obbligatoria per tutti gli utenti.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento, approvate dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Laguna di Venezia" su proposta del Gestore, saranno rese note mediante forma idonea di comunicazione.

Art.3 Garanzie per il rispetto della qualità dell'acqua destinata al consumo umano

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimiche ed igienico sanitarie tali da essere destinata ad uso umano, fino al punto di consegna.

Le condizioni qualitative dell'acqua destinata al consumo umano sono garantite dal rispetto del D.Lgs 31/2001 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano), e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Gestore garantisce, in merito alla qualità delle acque, un numero adeguato di controlli interni in accordo con le autorità sanitarie locali, secondo i modi e le procedure indicate dalla normativa di riferimento, da considerare quale standard di qualità del servizio erogato.

Tutte le sostanze e i materiali utilizzati per i nuovi impianti o per l'adeguamento degli esistenti sono idonei per l'uso specifico, nel rispetto delle vigenti normative.

Art.4 Sistema di distribuzione dell'acqua

La fornitura d'acqua é di norma effettuata a deflusso libero, misurato da contatore. In situazioni particolari possono essere autorizzate forniture a *forfait*. Per quanto concerne le bocche antincendio, le stesse possono essere, se di vecchia generazione, prive di contatore. Il loro utilizzo viene disciplinato in seguito.

Art.5 Uso dell'acqua potabile

L'acqua potabile sarà utilizzata direttamente dall'utente che si impegna a non usufruirne per usi diversi da quelli dichiarati nella richiesta di fornitura, né a manomettere sigilli, misuratori, impianti idrici. L'utente non può altresì cedere a terzi i diritti derivanti dall'instaurazione del rapporto di fornitura, né eseguire abusivamente impianti, anche a carattere provvisorio, al fine di alimentare altri immobili non previamente autorizzati.

Art.5a Pozzi per uso domestico

La terebrazione dei pozzi per uso domestico è consentita, previa eventuale autorizzazione da parte del Genio Civile competente, solo ed esclusivamente nelle aree non servite da acquedotto. I prelievi per uso domestico, da pozzi ricadenti nelle aree di tutela come definite dal Piano di Tutela delle Acque, non possono superare il limite di 0,1 litri al secondo quale portata media giornaliera. Altrove il limite al prelievo è fissato in 3 litri al secondo.

Ai titolari di autorizzazione all'uso domestico di acque sotterranee è fatto obbligo di comunicare annualmente all'AATO i quantitativi di acqua emunti. In tal senso si dovrà utilizzare apposito modulo appositamente predisposto dall'AATO.

Per i pozzi a salienza naturale dovranno essere installati dispositivi di regolazione atti a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli periodi di effettivo utilizzo. Tutti i pozzi per uso domestico devono comunque essere dotati di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volumi.

Condizioni di fornitura: somministrazione

Art.6 Norme per le forniture

Il contratto di fornitura idrica può essere stipulato da chiunque abbia un titolo legittimo, che gli consenta di godere dell'immobile per il quale chiede la fornitura, o da un terzo munito di delega dell'avente titolo.

Nel caso di condominio, quando questo sia servito da un'unica derivazione, il contratto può essere stipulato da tutti i condomini congiuntamente o dall'Amministratore, laddove questo esista; in particolari casi, a giudizio insindacabile del Gestore, per ragioni tecniche, si può dar luogo a più utenze e nel numero che verrà stabilito dal Gestore stesso.

Ordinariamente le utenze devono essere almeno tante quanti sono gli usi distinti da tariffe diverse. Quando la fornitura dell'acqua venga richiesta solo per una parte di un edificio e le altre parti non appartengano ai richiedenti, deve essere esibito, se del caso, il consenso di tutti i condomini perché si possa procedere alla costruzione dell'impianto.

Qualora qualcuno dei proprietari rifiuti il consenso di cui al comma precedente la parte interessata procede direttamente alle azioni necessarie.

In ogni caso non potranno essere effettuate forniture d'acqua potabile a fabbricati non rispondenti alle vigenti disposizioni in materia edilizia.

Art.7 Tipologie di fornitura

Le tipologie di fornitura si distinguono in: ad uso pubblico e ad uso privato, permanente e temporaneo.

Per forniture ad uso pubblico, erogate a favore di Enti pubblici, si intendono quelle destinate ad attività di pubblica utilità, edifici ed impianti destinati a pubblici servizi e ad edifici e servizi di rilevante valenza sociale individuati dall'Autorità d'Ambito, la dotazione sarà commisurata alle specifiche esigenze compatibilmente con le risorse disponibili.

Per forniture ad uso privato si intendono le seguenti categorie contrattuali:

- **uso domestico umano:** acqua potabile destinata all'uso umano come alimentazione, servizi igienici e altri impieghi domestici ordinari, con dotazione minima pro-capite giornaliera di 150 l/ab/giorno, con l'osservanza di quanto previsto dal D.P.C.M. 4 marzo 1996;
- **uso diverso:** acqua potabile utilizzata per scopi collegati alle attività industriali, artigianali, commerciali e del settore terziario, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
- **uso zootecnico:** acqua potabile utilizzata per le attività collegate a quelle zootecniche, con l'assoluto divieto di uso irriguo, la dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;
- **uso provvisorio:** acqua, potabile o meno, utilizzata per periodi di tempo limitati e nei casi di cui all'art. 4, che dovranno essere valutati di volta in volta dal Gestore. Si prevede che il periodo

massimo di utilizzo sia pari a sei mesi. Qualora l'Utente abbia necessità di un periodo di utilizzo superiore dovrà evidenziare i motivi della sua domanda. La dotazione sarà commisurata alle specifiche attività compatibilmente con le risorse disponibili;

- **uso antincendio:** acqua potabile utilizzata esclusivamente in caso di incendi, pena la completa sospensione dell'erogazione all'Utenza;

- **forniture occasionali:** il Gestore in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta del Comune o comunque del proprietario dell'area dove insiste la derivazione, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura per uso occasionale con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, uso cantiere, etc.). Tali contratti sono soggetti alla presentazione di apposita domanda corredata del permesso di occupazione di suolo pubblico o atto equipollente o della copia dell'autorizzazione alla costruzione con l'indicazione:

- del luogo di erogazione;
- della data di inizio e di cessazione della fornitura;
- dell'utilizzo per cui è richiesta la fornitura.

Altri usi diversi da quelli precedentemente indicati potranno essere consentiti dal Gestore in relazione a fabbricati muniti di concessione o autorizzazione edilizia (dalla quale si evinca che il progetto prevede anche i servizi igienici) ovvero, se trattasi di immobili o attività sprovvisti di provvedimento concessorio, in caso di espressa autorizzazione da parte dei competenti uffici comunali. Il Gestore potrà, a propria discrezione, chiedere inoltre all'utente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'uso dell'acqua potabile. Altri usi non ricadenti in questa fattispecie potranno essere autorizzati soltanto dall'articolazione tariffaria approvata annualmente dall'Autorità d'Ambito.

Nel caso non sia presente il contatore verrà applicata la tariffa a *forfait*.

Art.8 Diritto di fornitura

Nelle strade o piazze già canalizzate nell'interno dell'abitato, il Gestore, entro i limiti del quantitativo d'acqua riconosciuta disponibile e sempre che condizioni tecniche non lo impediscano, è tenuto alla fornitura d'acqua come indicato nell'articolo precedente. Resta inteso che il Gestore avrà diritto di esigere dall'utente il pagamento di un contributo, anche a forfait (in base al prezzario definito dal Gestore), sul costo di costruzione dell'impianto diversificato in base alle caratteristiche tecniche dello stesso. Il contributo viene riscosso anticipatamente previo sopralluogo tecnico e indicazione del relativo importo stimato.

Per le strade non canalizzate il Gestore può accogliere le richieste quando da parte dei richiedenti sia corrisposto il pagamento per la spesa di costruzione della tubazione stradale mediante versamento a fondo perduto.

L'entità e le modalità di pagamento dei contributi a fondo perduto saranno determinate dal Gestore secondo le opere da eseguire e in aderenza alle indicazioni previste dalle tariffe vigenti in materia.

Art.9 Bocche antincendio

Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto la cui tariffa è legata a un canone annuale sommato all'eventuale consumo misurato dal contatore.

Il Gestore provvede alla costruzione dei suddetti impianti sino al limite della proprietà privata.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art.10 Bocche antincendio prive di contatore

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutte le bocche antincendio dovranno essere adeguate, dotandole di contatore. Deroghe saranno possibili previa richiesta motivata al Gestore e rilascio di nulla osta da parte dell'AATO. Le spese di adeguamento saranno a carico dell'utente.

Per gli impianti esistenti privi di contatore, fino a loro adeguamento, l'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio l'utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore affinché questo possa provvedere alla risigillatura.

Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.

Art.11 Domanda di fornitura

La concessione della fornitura d'acqua viene accordata alle persone fisiche o giuridiche degli Enti Pubblici e Privati che ne facciano apposita domanda sia direttamente ovvero mediante richiesta telefonica o telematica, secondo le modalità definite dal Gestore. La domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, compilata su apposito modulo fornito dal Gestore, dovrà risultare completa in ogni sua parte e firmata dal richiedente, che provvederà altresì ad indicare l'uso per cui l'acqua viene richiesta.

La domanda dovrà contenere inoltre:

- a) per gli edifici ad uso civile: il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire;
- b) per gli altri usi (di cui all'art. 7): le caratteristiche della fornitura e qualsiasi altra informazione necessaria a definire l'intervento.

Il Gestore si riserva in ogni caso la possibilità di richiedere ogni e qualsiasi ulteriore informazione occorrente per la migliore esecuzione dell'allacciamento per la fornitura.

Nel caso che l'impianto interno non sia già allacciato alla rete stradale la domanda dovrà essere corredata della relativa autorizzazione del proprietario o dei proprietari dell'immobile nel quale dovranno essere installate le tubazioni ed il contatore.

Qualora, per soddisfare una richiesta di fornitura d'acqua, il Gestore debba installare tutta o parte della tubazione di allacciamento all'interno di proprietà private, l'utenza sarà concessa a condizione che, a cura, spese e sotto la responsabilità del richiedente, il proprietario dell'immobile e/o del terreno interessato rilasci il necessario nulla osta affinché sia costituita la servitù d'acquedotto per la costruzione, manutenzione e gestione degli impianti, ivi comprese le opere di allacciamento di eventuali ulteriori nuove utenze, e si impegni a stipulare formale servitù di acquedotto a semplice richiesta del Gestore.

Art.12 Domanda di fornitura temporanea

Il Gestore in seguito a presentazione da parte degli interessati del nulla osta del Comune o comunque del proprietario dell'area dove insiste la derivazione, può procedere alla stipulazione con terzi di contratti per la fornitura per uso temporaneo. Tali contratti vengono stipulati sulla base di norme relative alle concessioni temporanee con le seguenti aggiunte e varianti:

- a) il prelievo d'acqua deve essere effettuato esclusivamente mediante speciale impianto, installato dal Gestore;
- b) la durata del contratto decorre dalla data di installazione dell'impianto e termina alla data della sua dismissione;
- c) alla installazione dell'impianto l'utente deve versare a titolo cauzionale, oltre a quanto altro previsto per le concessioni temporanee, un deposito come definito dal prezzario del Gestore. Detto deposito sarà rimborsato, dal Gestore, all'atto della restituzione in buono stato dello stesso, salvo rivalsa per eventuali danni apportati all'impianto;
- d) l'utente deve versare a titolo di utilizzo dell'impianto un importo forfetario.

Art.13 Diritto di rifiuto o revoca delle forniture

E' facoltà del Gestore rifiutare o revocare in qualsiasi momento la fornitura per usi diversi da quello domestico laddove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio o sorgano altri gravi motivi che spetta al Gestore valutare.

Art.14 Deposito cauzionale

L'utente che stipula un contratto di fornitura dovrà versare un deposito cauzionale a garanzia degli impegni assunti. Tale deposito varierà a seconda della tipologia di utenza ed è pagabile in un'unica soluzione con la prima bolletta/fattura relativa ai consumi.

Il Gestore potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente Regolamento e dalla Legge. Alla scadenza del contratto il deposito sarà restituito all'utente con eventuali detrazioni dovute al Gestore per qualsiasi titolo attinente alla somministrazione.

Art.15 Perfezionamento del rapporto di fornitura

Il rapporto si intende perfezionato con il pagamento della prima bolletta o fattura relativa al servizio richiesto.

Art.16 Durata dei contratti di fornitura

I contratti di fornitura hanno durata normale fino al 31 dicembre dell'anno in cui vengono stipulati, salvo il caso di fornitura ad uso temporaneo di breve durata; si considerano tacitamente rinnovati fino al 31 dicembre dell'anno successivo, e così di anno in anno, qualora non ne venga data formale disdetta da parte dell'utente da darsi secondo le modalità prescritte al seguente articolo.

Art.17 Modalità per il recesso del contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono presentare al Gestore richiesta scritta. Tutte le spese inerenti alla gestione del contratto sono a carico degli utenti.

Nel caso in cui tra la lettura di cessazione contratto di fornitura e la lettura di attivazione di un nuovo contratto per lo stesso punto di fornitura ci sia differenza di metri cubi, tali quantità consumate abusivamente verranno addebitate al proprietario.

Art.18 Voltura del contratto di fornitura

In caso di passaggio di possesso dell'immobile il subentrante deve darne comunicazione scritta al Gestore per la voltura del contratto di fornitura. La voltura del contratto di fornitura decorre dalla data di richiesta del nuovo contratto da parte del nuovo utente.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dove sarà accreditato il deposito cauzionale versato.

Nel caso in cui ci sia differenza di metri cubi tra la lettura di cessazione contratto di fornitura e la lettura di attivazione del nuovo contratto, i metri cubi consumati abusivamente verranno addebitati al proprietario.

La mancata presentazione della comunicazione da parte del subentrante dà diritto al Gestore di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

Le richieste di subentro nei rapporti di fornitura per i quali sussistano rapporti di morosità verranno accolte dal Gestore solo dopo verifica di estraneità del subentrante alla situazione debitoria pregressa. In tal caso il Gestore è tenuto a provvedere alla risoluzione d'ufficio del precedente rapporto di fornitura, dando contestualmente esecuzione al recupero coattivo del credito non riscosso.

Art.19 Decesso dell'utente

In caso di decesso del titolare del contratto, i suoi successori per causa di morte o scomparsa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme ad esso dovute dall'utente deceduto. Sono tenuti, inoltre, ad avvisare, entro sessanta giorni il Gestore dell'avvenuto decesso e provvedere alla stipula di nuovo contratto.

In ogni caso è facoltà del Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso senza che esso sia stato comunicato dagli interessati, la possibilità di sospendere la fornitura dell'acqua e di procedere alla rimozione del contatore.

Art.20 Fallimento dell'utente

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui il Gestore ne venga a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato al

fallimento, entro il termine di otto giorni, potrà subentrare nel contratto di somministrazione al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi a risolvere il medesimo.

Qualora il curatore subentri, deve pagare integralmente il prezzo dei servizi già erogati. Il Gestore si riserva il diritto di mettere in mora il curatore agli effetti degli artt. 72 e 74 della legge fallimentare.

Art.21 Risoluzioni di diritto del contratto di fornitura

Il contratto di fornitura si intende risolto senza intervento di atto alcuno da parte del Gestore, per morosità dell'utente. Si intende pure analogamente risolto nei casi di cui gli articoli del presente Regolamento riguardanti la posizione e custodia degli apparecchi di misura; la rimozione e sostituzione del contatore; le modifiche, siano infranti.

Art.22 Compensazioni di fine rapporto

Nel caso in cui, all'atto della cessazione del rapporto di fornitura, si rilevi un debito o un credito pari od inferiore ad un controvalore di 10,00 euro, il Gestore non procederà ad alcuna azione ingiuntiva per la riscossione del credito né al rimborso del debito nei confronti dell'utenza interessata fatta salva esplicita richiesta dell'utente.

Tale importo verrà aggiornato automaticamente in relazione al tasso ufficiale di svalutazione.

Art.23 Perdite, danni

Ogni utente risponde della buona conduzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi, dopo il contatore, da qualunque causa prodotta, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti stessi. Solo nel caso di perdite sotterranee comunque non attribuibili a colpa o negligenza dell'utente (con esclusione di perdite dovute a difetti di rubinetterie interne, wc, etc.), il Gestore si impegna a prevedere la gestione di un fondo o di una assicurazione che permetta a chi lo sottoscrive di poter ricevere un rimborso.

Condizioni di fornitura: erogazione

Art.24 Modalità di fornitura

La somministrazione dei servizi è effettuata in collegamento diretto con l'impianto utilizzatore, mediante idonea apparecchiatura di misurazione (contatore), il cui tipo e calibro verranno definiti dal Gestore in relazione alla tipologia della fornitura richiesta.

L'acqua è consegnata all'utente all'uscita del contatore, la cui collocazione verrà stabilita dal Gestore in accordo con l'utente medesimo, e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

Il contatore rimane in proprietà del Gestore che ne assume l'obbligo e l'onere della relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. L'utente, quale custode dell'apparecchiatura di misura, ha la responsabilità della conservazione della stessa e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni e rotture anche se dovute a fattori ambientali o climatici.

Art.25 Portata garantita

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti alla bocca d'uscita del misuratore.

Il Gestore ha facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurato alla massima prestazione del contatore.

Art.26 Interruzioni di servizio per motivi tecnici

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di erogazione idrica o per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di lavori. Pertanto le utenze che, per loro natura, richiedono una assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti di cui agli articoli successivi.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità situazioni di emergenza il Gestore avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua ai privati.

Art.27 Interruzione di servizio per motivi di sicurezza

È prevista la sospensione della fornitura nel caso in cui l'impianto interno dell'utente non sia conforme alle norme tecniche vigenti sulla sicurezza degli impianti e sulla qualità dell'acqua e possa costituire pericolo reale ed immediato per la sicurezza della distribuzione in rete dell'acqua potabile.

Condizioni di fornitura: rilevazione dei consumi

Art.28 Determinazione dei consumi

La determinazione dei consumi avviene sulla base della lettura del contatore d'utenza rilevata da personale incaricato dal Gestore ovvero comunicata dall'utente.

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero mc (mc = metro cubo) rilevato dalla lettura del contatore. Vengono quindi trascurate le frazioni di mc.

Art.29 Lettura dei contatori

La lettura degli apparecchi di misura (contatori) viene eseguita, di norma, ad intervalli regolari.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire una lettura periodica del contatore e tale impossibilità torni a verificarsi nel corso del periodo successivo, viene disposta la chiusura della presa dell'impianto, che potrà essere riaperta soltanto dopo aver effettuato la necessaria lettura e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei sospesi.

Il Gestore ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari a sua discrezione. L'utente ha la possibilità di comunicare la propria lettura del contatore attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Gestore.

Art.30 Irregolare funzionamento del contatore

Qualora sia stata riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il periodo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato in misura eguale a quella del corrispondente periodo dell'anno precedente ed, in mancanza di uno storico, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento ed in cui il contatore ha funzionato regolarmente. Nei casi di manomissione del contatore o quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente il consumo è determinato dal Gestore sulla base di statistiche nazionali di settore.

Art.31 Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore può richiederne le opportune verifiche. Se le verifiche confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie saranno a carico del Gestore, il quale disporrà il rimborso di eventuali errate esazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza delle normative di settore, il Gestore addebita, nella prima bolletta utile, le spese di verifica come previste da prezzario.

Condizioni di fornitura: fatturazioni e pagamenti

Art.32 Pagamenti

La periodicità della fatturazione è di norma trimestrale supportata da letture effettive periodiche dei consumi, con possibilità di addebito di consumi presunti su base storica e successiva fatturazione a conguaglio. Il Gestore potrà modificare tale periodicità di fatturazione nel corso del rapporto di fornitura.

Il pagamento dei consumi e delle prestazioni fatturate va effettuato entro il giorno di scadenza indicato nella fattura. In caso di ritardo nei pagamenti dovuti a qualsiasi titolo il Gestore ha diritto, oltre agli importi di cui sopra, anche agli interessi di mora e alle altre spese sostenute per il recupero del credito.

La messa in morosità a qualsiasi titolo dà il diritto al Gestore di procedere alla chiusura della presa senza preavviso e senza l'intervento dell'Autorità Giudiziaria, addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla chiusura della presa. In caso di ripristino dell'erogazione l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Gestore per la tutela dei suoi diritti.

Art.33 Condizioni tariffarie

Il prezzo di vendita finale del servizio idrico è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua potabile e di quelli relativi ai servizi di fognatura e depurazione determinati sulla base della legislazione vigente.

Art.34 Corrispettivi per il servizio di fornitura acqua potabile

I componenti del prezzo del servizio di fornitura acqua potabile sono definite dalla legislazione vigente. In particolare per la definizione del corrispettivo del Servizio si fa riferimento al cosiddetto Metodo Normalizzato di cui al Decreto Ministeriale 1 agosto 1996. Le tariffe sono differenziate secondo l'articolazione tariffaria che annualmente viene approvata dall'Assemblea d'Ambito dell'AATO Laguna di Venezia.

L'IVA costituisce un'imposta diretta sui consumi e viene riscossa dal Gestore e versata all'Erario secondo le modalità previste dalla legge 633/73.

Gli impianti antincendio privi di contatore devono essere dotati di contatore e la relativa tariffa a forfait deve essere applicata solo ed esclusivamente ai vecchi impianti ancora non adeguati.

Art.35 Impegni Minimi delle Utenze Commerciali

I contratti stipulati da utenze commerciali prevedono dei consumi minimi impegnati mensili.

Nel caso in cui il consumo mensile effettivo sia inferiore all'impegno stipulato, verranno fatturati i metri cubi impegnati alla tariffa base anche se non effettivamente consumati e segnati dal contatore.

Nel caso il consumo mensile effettivo superi l'impegno stipulato per i metri cubi in eccedenza verranno applicati gli scaglioni di tariffa superiori.

Gli impegni minimi contrattuali si rinnovano tacitamente di anno in anno e possono essere modificati, in base alle esigenze ed ai consumi dell'utente, su richiesta dell'interessato con domanda da presentarsi entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno interessato.

Art.36 Variazione delle tariffe

Il Gestore ha la facoltà di modificare, in aderenza alle delibere dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, le tariffe, dandone comunicazione all'utente per mezzo di apposito avviso con forma idonea di comunicazione.

Art.37 Altri corrispettivi ed indennità di mora

Contestualmente ai consumi potranno venire inseriti direttamente in fattura altri importi accessori, quali, in modo esemplificativo: corrispettivi di servizi forniti dal Gestore, rimborsi spese o arrotondamenti degli importi fatturati, quota fondo di garanzia, interessi per ritardato pagamento, interessi per dilazioni.

Gli interessi moratori, nel caso di ritardato/mancato pagamento verranno fatturati di norma con la prima fatturazione utile e saranno conteggiati sulla base del Tasso Ufficiale di Riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

Art.38 Tasse ed imposte

Qualunque tassa che venisse imposta sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

Norme tecniche

Art.39 Definizione di allacciamento

Per “allacciamento” deve intendersi l’opera di derivazione dalla condotta -e relativi accessori -sino all’apparecchio di misurazione, compreso il pozzetto.

Tutte le spese necessarie per effettuare la presa sono a carico dell’utente, ivi comprese quelle per costituire eventuale servitù di acquedotto sulle proprietà di terzi, pubblici o privati.

Il rubinetto di arresto a valle del contatore costituisce punto finale della presa e punto di consegna dell’acqua all’utente.

Tutte le verifiche, manovre, riparazioni, modifiche e rimozioni dei sigilli di tali prese spettano esclusivamente al Gestore e sono vietate a chiunque altro, sotto la pena di sospensione dell’erogazione e salva la richiesta dei danni subiti o subendi.

Art.40 Norme di allacciamento

La realizzazione dell’allacciamento comprensiva della scelta del diametro e del luogo per la derivazione è di esclusiva competenza del Gestore, con spese a carico dell’utente secondo modalità tecnico - finanziarie stabilite dal Gestore stesso sentito l’utente.

Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi tubazione ed apparecchio fino al rubinetto a valle del contatore è eseguito esclusivamente dal Gestore in conformità alle vigenti norme di legge, direttamente o per mezzo degli installatori da esso autorizzati, e rimane di proprietà del gestore medesimo.

Il Gestore ha diritto esclusivo di installare, mantenere, modificare e controllare le varie parti dell’allacciamento, secondo le necessità del servizio.

Lavori derivanti da ripristini, rifacimento di pavimentazioni e/ o rivestimenti opere murarie, comunque insistenti su proprietà privata o dell’utente sono sempre a cura e spese dello stesso. Per la riparazione dei guasti sugli allacciamenti, provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto del risarcimento danni subiti o subendi.

Art.41 Manutenzione degli allacciamenti

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sugli allacciamenti dalla presa stradale fino al rubinetto di arresto posto dopo il contatore, spettano esclusivamente al Gestore sempre che le tubazioni ed apparecchiature idrauliche siano state posizionate secondo le prescrizioni del presente regolamento.

Le riparazioni al rubinetto d’arresto a valle del contatore sono di norma addebitate all’utente, che non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati dal/al collegamento a valle dell’impianto. Ogni opera ed apparecchiatura relativa all’impianto idrico posto a valle del rubinetto di arresto è sempre eseguito a cura e a carico dell’utente.

Nessuna modifica o manomissione è consentita all'impianto realizzato dal Gestore. L'inosservanza di tale divieto comporta il ripristino dello stato di fatto da parte del Gestore. e l'addebito dell'intervento stesso all'utente.

Gli scavi, i rinterri, le demolizioni, i ripristini e le opere murarie in proprietà privata sono effettuate a cura e spese dell'utente.

Nessun manufatto potrà essere allestito sopra gli allacciamenti e nessun'altra opera potrà essere realizzata all'interno del vano contatori (pozzetto o nicchia) e comunque in modo tale da impedire la manutenzione dell'impianto.

Art.42 Tipologia, Posizione e custodia dei contatori

Il tipo e il calibro degli apparecchi di misura dell'acqua sono stabiliti dal Gestore in relazione alla natura del contratto ed all'eventuale consumo. Il Gestore ha la facoltà di verificare e cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno previo avviso all'utente.

Gli apparecchi di misura (contatori) sono collocati nel luogo più idoneo e di facile accesso per gli operatori, stabilito dal Gestore sentito l'utente. A valle del contatore vengono collocati inoltre a cura del Gestore ed a spese dell'utente, una valvola di ritegno ed un rubinetto d'arresto munito anche di scarico. Di norma l'installazione di tali apparecchi viene effettuata al limite della proprietà privata.

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione. Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso per modifiche allo stato di fatto alla proprietà dell'utente venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Tutti gli apparecchi misuratori e i rubinetti di arresto a monte del misuratore sono provvisti di apposito sigillo. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto.

Art.43 Verbali di attivazione fornitura

All'atto della messa in opera dell'apparecchio misuratore (contatore), o di attivazione fornitura, viene redatto un verbale, sottoscritto dall'utente o suo delegato, su modulo a stampa predisposto dal Gestore nel quale sono menzionati il tipo di apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola e l'indicazione di partenza del contatore stesso.

Gli apparecchi misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del Gestore ed esclusivamente per mezzo dei suoi operatori.

Art.44 Rimozione e sostituzione del contatore

All'atto della rimozione e della sostituzione dei contatori vengono redatti su appositi moduli predisposti dal Gestore, i relativi verbali sottoscritti dall'utente o suo delegato e dagli operatori del Gestore stesso.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate. Una copia del verbale è rilasciata all'utente.

Art.45 Proprietà delle condotte

Le condotte stradali, anche se costruite con contributo a fondo perduto degli utenti e le derivazioni trasversali anche se costruite a spese degli utenti, fino al contatore vengono conferite al Gestore restando all'utente il diritto d'uso per l'erogazione richiesta.

Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del rubinetto dopo il contatore.

Art.46 Collegamenti di impianti ed apparecchi

Tutte le utenze dovranno essere munite presso il misuratore, di idoneo strumento di non ritorno e di un rubinetto di arresto munito di scarico installati all'atto della fornitura, a cura del Gestore ed a spese dell'Utente. Allo scopo di salvaguardare la potabilità dell'acqua in circolo occorre che presso le utenze ad alto rischio, come sotto definite, ciascun Utente inserisca a valle del contatore un idoneo sistema capace di garantire la separazione tra rete di distribuzione generale (esterna) e rete di utilizzazione dell'Utente (interna).

Gli Utenti che rientrano nelle categorie ad alto rischio quali artigiani (limitatamente ad autocarrozzerie, decapaggi, lavanderie industriali, lavaggio auto e simili), zootecniche (allevamenti di bestiame e pollame, approvvigionamento idrico di serre e simili); civili adibite a prestazioni di servizi (ospedali, case di cura, cucine tipo industriale, mense e simili) e tutte quelle rientranti nelle categorie delle industrie insalubri a norma di legge, sono tenuti ad installare a proprie spese entro diciotto mesi dall'approvazione del presente Regolamento un sistema di disconnessione idraulica (vasca di disgiunzione idraulica, disconnettore automatico idraulico, sistemi equivalenti di disgiunzione) capace di impedire sicuramente l'inversione di flusso fra la rete generale esterna e quella interna.

Il disconnettore idraulico deve essere rispondente ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento, di un Ente di Unificazione nazionale od internazionale e della sua installazione e certificazione dovrà essere data comunicazione al Gestore, che si riserva a sua volta di effettuare verifiche di idoneità del sistema installato. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante, non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art.47 Impianti di autoclave

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

Il sistema di pompaggio dovrà aspirare da idoneo serbatoio di accumulo la cui bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo di sfioro, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua o, in qualsiasi altro caso, fornito di valvola di ritegno (disconnettore).

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte di allacciamento da quelle stradali.

L'eventuale by-pass per l'erogazione diretta deve essere realizzato in modo da garantire l'esclusione dell'impianto di pompaggio.

L'esecuzione dovrà rispondere ai criteri di costruzione, di prove e di funzionamento certificati e della stessa dovrà essere data comunicazione al gestore che ne verificherà l'idoneità e la compatibilità con le esigenze generali della distribuzione.

La manutenzione di tali impianti, come in generale di tutti gli impianti interni di distribuzione, è a carico dell'utente.

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo comporta l'immediata risoluzione contrattuale.

Disposizioni finali

Art.48 Infrazioni

Le infrazioni alle norme del presente Regolamento possono essere verbalizzate da un operatore del Gestore, dagli Agenti Municipali, nonché dagli Agenti della Forza Pubblica.

Ogni infrazione dà al Gestore l'insindacabile diritto di procedere alla sospensione della fornitura.

Art.49 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art.50 Reclami

Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dal Gestore che provvederà a rispondere nei termini previsti dalla vigente Carta dei Servizi.

Art.51 Dati personali

Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del rapporto di fornitura, nonché della sua gestione, la quale risulterebbe materialmente impossibile in carenza o parziale difetto delle informazioni richieste.

Il Gestore si impegna, come da informativa consegnata all'atto della stipula del rapporto di fornitura, affinché i dati siano resi accessibili solo agli operatori del Gestore stesso nell'esercizio delle diverse attività aziendali, secondo modalità tali da impedire perdite, distruzioni, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti.